

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**del 19 novembre 2001****concernente l'appoggio dell'Unione europea alla costituzione di una presenza multinazionale interinale di sicurezza in Burundi**

(2001/801/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue:

- (1) Il 29 ottobre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1375 (2001) in cui approva gli sforzi compiuti dal governo sudafricano e da altri Stati membri delle Nazioni Unite per sostenere l'applicazione dell'accordo di Arusha e appoggia energicamente la costituzione di una presenza multinazionale interinale di sicurezza in Burundi, richiesta dal governo di questo paese per proteggere i dirigenti politici che rientrano nel paese e per creare una forza di protezione panburundese.
- (2) Un'azione coordinata di sostegno dell'Unione europea è necessaria per poter avviare il processo di pace inteso ad attuare le misure enunciate nella presente azione comune.
- (3) L'evoluzione della situazione nel 2001 è stata caratterizzata da una grande instabilità, contrassegnata da due tentativi di colpo di stato e da costanti manifestazioni di violenza. A livello dei negoziati concernenti l'attuazione dell'accordo di pace firmato nell'agosto 2000, anche in assenza di un cessate il fuoco, si sono registrati importanti progressi, segnatamente nel luglio 2001, allorché si è delineato un consenso sulle modalità di transizione verso la democrazia, e nell'ottobre 2001, allorché è stata presa una decisione sulla protezione degli uomini politici di ritorno dall'esilio. Tale protezione dovrebbe essere assicurata da una presenza multinazionale interinale di sicurezza, le cui competenze dovrebbero essere trasferite ad una forza di protezione panburundese.
- (4) Oltre all'appoggio da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è essenziale per la sostenibilità politica di questa iniziativa intesa a garantire la sicurezza dei dirigenti dell'opposizione di ritorno dall'esilio, che sia preservato il consenso tra gli attori politici in Burundi e che sia rispettato l'accordo sullo status delle Forze armate, sottoscritto dai governi interessati e riguardante le condizioni di spiegamento e il mandato della forza multinazionale interinale di sicurezza.
- (5) La sostenibilità a medio termine degli obiettivi contemplati nella risoluzione 1375(2001) delle Nazioni Unite dipende altresì da un contributo finanziario sostanziale di tutta la Comunità internazionale.

- (6) Il Consiglio osserva che la Commissione intende orientare la sua azione verso la realizzazione degli altri obiettivi e priorità enunciate nella risoluzione 1375(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, onde contribuire al consolidamento del processo di pace e all'attuazione dell'accordo di pace di Arusha, attraverso pertinenti misure comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nel quadro del suo sostegno all'accordo di Arusha e agli sforzi dei burundesi ai fini dell'applicazione del medesimo, l'Unione europea appoggia l'iniziativa volta a costituire una presenza multinazionale interinale di sicurezza in Burundi al fine di proteggere i dirigenti politici che rientrano nel paese nel contesto dell'instaurazione di un governo di transizione.

Articolo 2

1. L'Unione fornisce un sostegno finanziario per coprire talune spese nella fase di spiegamento di questa presenza multinazionale interinale di sicurezza in Burundi. L'importo di riferimento ammonta a 9,5 milioni di EUR.
2. La gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 è effettuata nel rispetto delle procedure e norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio. L'imputabilità delle spese è fissata a decorrere dal 25 ottobre 2001.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa scade il 1° giugno 2002.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL